



COMUNE DI GIOI
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 18 Giugno 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno**, alle ore **17,20**, con la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 06/06/2019 (prot. n. 764) e in data 12/06/2019 (prot. n. 797), si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria, pubblica**, di **prima** convocazione, nelle persone dei signori:

| | | | |
|----|-------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Scarpa Maria Teresa | Sindaco | Presente |
| 2 | Palladino Antonio | Consigliere | Presente |
| 3 | Nastasi Nicola | Consigliere | Presente |
| 4 | Gogliucci Carmelo Lucio | Consigliere | Presente |
| 5 | Bianco Ernesto | Consigliere | Presente |
| 6 | Astore Michele | Consigliere | <u>Assente</u> |
| 7 | Gogliucci Enza | Consigliere | Presente |
| 8 | Marra Rosario | Consigliere | <u>Assente</u> |
| 9 | Errico Leopoldo | Consigliere | Presente |
| 10 | D'Amato Carmelo | Consigliere | Presente |
| 11 | Barbato Graziano | Consigliere | Presente |

Assiste il Segretario Comunale, dr.ssa Emanuela Antuoni, che redige il presente verbale.
Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e, quindi, la validità della seduta, il Sindaco -
Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il Regolamento per la Tari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 DEL 11.11.2014;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.06.2016, con la quale sono state confermate, per l'anno 2016, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Preso atto, inoltre, che il citato Regolamento TARI prevede di assicurare, ove possibile, agevolazioni per le utenze, ai sensi della legge n. 147/2013;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, parte integrante e sostanziale della presente;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegati sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, ai sensi del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- Riduzione per zona non servita: 50% della tariffa, per le utenze domestiche
- Riduzione per le attività produttive, commerciali e di servizi che provvedano allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite società convenzionante: 50% della tariffa
- Riduzione per chi provvede all'autosmaltimento dei rifiuti organici (compostaggio domestico): 15% della tariffa per le utenze domestiche

DI QUANTIFICARE in €. 158.562,06 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI DARE ATTO che si procederà alla riscossione del tributo in argomento in tre rate, secondo il prospetto che segue:

- prima rata, con scadenza 31.07.2019
- seconda rata, con scadenza 30.09.2019
- terza rata con scadenza 30.11.2019

Ovvero, in l'importo totale entro il la scadenza della prima rata.


DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI DICHIARARE il correlato provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 13.06.2019

Il Sindaco

Maria Teresa SCARPA



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE


OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Gioi, 13.06.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Raffaele Barbato




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Gioi, 13.06.2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Dott. Antonio Nicoletti



COMUNE DI GIOI


Provincia di Salerno



PIANO FINANZIARIO ANNO 2019

E TARIFFE

TARI



| | |
|--|----|
| 1- Premessa | 3 |
| 2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale | 5 |
| 3 - Relazione al piano finanziario | 6 |
| 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo | 8 |
| 5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 | 11 |
| 6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario | 11 |
| 6.1 Determinazione del Costo del Servizio | 12 |
| 6.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2019 | 17 |
| 7. Proposta Tariffe TARI anno 2019 | 18 |
| 7.1 Tariffe Utenze Domestiche | 22 |

1- Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- Il secondo, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ed in particolare:

- i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- i commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Gioi si pone.

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con frequenza giornaliero ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. L'attività viene svolta con personale non dipendente.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

Il servizio viene svolto con affidamento a ditta esterna attraverso modalità mista di raccolta con cassonetti di prossimità e servizio di porta a porta raccogliendo indifferenziata, umido, carta, vetro e multimateriale.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta differenziata è realizzata, sull'intero territorio comunale, attraverso la raccolta porta/porta con cadenza settimanale per quanto riguarda l'indifferenziato, l'umido, per la carta, vetro e la plastica/lattine. Vengono utilizzati contenitori di prossimità per le attività commerciali e con raccolta settimanale. Vengono inoltre acquisiti su richiesta i materiali ingombranti, i rifiuti classificati come elettrodomestici/elettroni ed altro.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto

l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

3 - Relazione al piano finanziario

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:

- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2016 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del *costo* del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- 3 il piano finanziario degli investimenti;
- 4 il programma degli interventi necessari;
- 5 la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

6 le risorse finanziarie necessarie;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;

gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020

il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;

3) Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno.

Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. In particolare per il nostro comune la tabella che segue riporta il dettaglio della consistenza della base dati utenze TARI.

| CONSISTENZA BANCA DATI TA.RI. ANNO 2019 | | | |
|---|--|--------|------------|
| N° | CATEGORIE | UTENZE | SUPERFICIE |
| 22 | UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI | 492 | 65.584,90 |
| 23 | UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI | 320 | 34.702,00 |
| 24 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 9 | 833,00 |
| 25 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI | 1 | 20,00 |
| 26 | ALBERGHI CON RISTORANTI | 3 | 650,00 |
| 27 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 3 | 226,00 |
| 28 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO | 7 | 476,00 |
| 29 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 2 | 522,00 |
| 30 | NEGOZI PANE PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI | 7 | 301,00 |
| 31 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, FERRAMENTA | 2 | 112,00 |
| 32 | ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, PIZZA A TAGLIO | 2 | 290,00 |
| 33 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 2 | 42,00 |
| 34 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 6 | 181,00 |
| 35 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 4 | 118,00 |

| Flusso di raccolta | Frequenza | Modalità attuazione |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Raccolta Indifferenziata | 2 VOLTE/SETTIMANA | Domiciliare Porta/Porta |
| Plastica e Lattine | 2 VOLTE/SETTIMANA | Domiciliare Porta/Porta |
| Carta | 1 VOLTA/ SETTIMANA | Domiciliare Porta/Porta |
| Vetro | 2 VOLTE/SETTIMANA | Domiciliare Porta/Porta |
| Umido | 3 VOLTE/SETTIMANA | Domiciliare Porta/Porta |
| Materiali Ingombranti | SU CHIAMATA | Domiciliare |

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO

| COSTI | PARTE FISSA | PARTE VARIABILE | TOTALE |
|--|-------------|-----------------|------------|
| | 0% | 100% | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi vari (sia fissi che variabili) | | | 16.570,00 |
| CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade | 16.570,00 | | |
| CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso | 0,00 | | 0,00 |
| CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) | 25.174,70 | | 25.174,70 |
| CCD - Costi comuni diversi | 4.821,62 | | 4.821,62 |
| AC - Altri costi operativi di gestione | 38.595,46 | | 38.595,46 |
| CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) | 0,00 | | 0,00 |
| CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani | | 15.244,00 | 15.244,00 |
| CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani | | 18.022,00 | 18.022,00 |
| CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale | | 18.833,13 | 18.833,13 |
| CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti | | 21.301,15 | 21.301,15 |
| | | | |
| SOMMANO | 85.161,78 | 73.400,28 | 158.562,06 |
| | 53,71% | 46,29% | 100,00% |

| | |
|-------------------------|------|
| % COPERTURA 2019 | 100% |
|-------------------------|------|

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| PREVISIONE ENTRATA | | | 158.562,06 |
| AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO | | | 13.300,00 |
| MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE | | | |
| ENTRATA TEORICA | 92.305,05 | 79.557,01 | 171.862,06 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| UTENZE DOMESTICHE | 78.715,90 | 73.769,43 | 152.485,33 |
| % su totale di colonna | 85,28% | 92,73% | 88,73% |
| % su totale utenze domestiche | 51,62% | 48,38% | 100,00% |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| UTENZE NON DOMESTICHE | 13.589,15 | 5.787,58 | 19.376,73 |
| % su totale di colonna | 14,72% | 7,27% | 11,27% |
| % su totale utenze non domestiche | 70,13% | 29,87% | 100,00% |

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018

| | Kg | % |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| TOTALE R.S.U. | 362.788 | |
| DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE | - | 0,00% |
| A CARICO UTENZE | 362.788 | |
| UTENZE NON DOMESTICHE | 26.392 | 7,27% |
| UTENZE DOMESTICHE | 336.396 | 92,73% |
| INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE | | 0,80 |

| | |
|---|------|
| OCCUPANTI NON RESIDENTI | 0 |
| AREA GEOGRAFICA | sud |
| ABITANTI >5000 | NO |
| ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA | 2018 |
| ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) | 0% |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE | 5% |

6.1 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Per il calcolo della tariffa occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

Va inoltre ricordato che, la determinazione viene fatta simulando il calcolo, sulla base dei dati fissati al 31/12/2018 e quindi questi possono variare durante l'anno corrente, portando o una diminuzione dell'incasso teorico o un aumento dello stesso.

Nel primo caso, questa differenza, sarà riportata a nuovo anno, come costo, nel momento in cui si predisporrà il nuovo Piano Finanziario. Nel secondo caso, il maggior gettito, verrà portato a diminuzione dei costi calcolati per il nuovo anno finanziario.

Comune di GIOI (SA) Piano Finanziario TARI ANNO 2019
6.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2019

Comune di GIOI

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

7. Tariffe TARI anno 2019

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo normalizzato, è stato possibile determinare i coefficienti ka, kb, kc e kd da assegnare alle varie categorie domestiche e non domestiche riscontrate nell'analisi della Banca Dati iniziale TARSU.

L'analisi di tale banca dati ha comportato un'attività di bonifica che ha riguardato:

- a. La verifica del numero di componenti del nucleo familiare residente;
- b. L'individuazione dei non residenti e l'assegnazione in questa fase preliminare di un numero standard di occupanti, nel caso specifico 3;
- c. La classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice di attività ATECO prevalente secondo le nuove categorie TARI.

I coefficienti utilizzati, sono stati quelli previsti dalla decreto legge, al fine di armonizzare la complessiva ricaduta in maniera uniforme su tutte le tariffe.

| COEFFICIENTI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI | | | | |
|---|--|--|------|-------|
| CATEGORIE NON DOMESTICHE | | | KC | KD |
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | | 0,52 | 4,55 |
| 2 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | | 0,44 | 3,83 |
| 3 | STABILIMENTI BALNEARI | | 0,66 | 5,80 |
| 4 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | | 0,34 | 2,97 |
| 5 | ALBERGHI CON RISTORANTE | | 1,00 | 8,00 |
| 6 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | | 0,70 | 5,00 |
| 7 | CASE DI CURA E RIPOSO | | 0,89 | 7,80 |
| 8 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | | 1,05 | 9,26 |
| 9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | | 0,63 | 5,51 |
| 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI | | 0,94 | 8,24 |
| 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | | 1,02 | 8,98 |
| 12 | ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | | 0,68 | 6,85 |
| 13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | | 0,91 | 7,98 |
| 14 | ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | | 1,00 | 8,00 |
| 15 | ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | | 0,67 | 5,91 |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE | | 3,95 | 38,50 |
| 17 | BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA | | 3,00 | 29,00 |
| 18 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | | 0,57 | 5,00 |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | | 1,10 | 9,80 |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | | 0,34 | 3,00 |
| 21 | DISCOTECHES, NIGHT-CLUB | | 1,75 | 15,43 |
| 22 | AGRITURISMI | | 1,09 | 9,55 |

| COEFFICIENTI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI | | | |
|---|--------------------|------|------|
| CATEGORIA DOMESTICA | | KA | KB |
| 1 | 1 componente | 0,75 | 0,70 |
| 2 | 2 componenti | 0,88 | 1,40 |
| 3 | 3 componenti | 1,00 | 1,85 |
| 4 | 4 componenti | 1,08 | 2,30 |
| 5 | 5 componenti | 1,11 | 2,80 |
| 6 | oltre 5 componenti | 1,11 | 3,40 |

TARIFFE TARI ANNO 2019

7.1 Tariffe UtENZE Domestiche e Non Domestiche

| GIOI TARIFFE TARI 2019 (€ 158.562,06) | | | |
|---|---|--------------|------------------|
| Categoria | Descrizione | Quota Fissa | Quota Variabile |
| UTENZE DOMESTICHE | | Euro/mq (Ka) | Euro/nucleo (Kb) |
| 1 | Famiglie di 1 componente | € 0,67 | € 31,43 |
| 2 | Famiglie di 2 componenti | € 0,79 | € 29,10 |
| 3 | Famiglie di 3 componenti | € 0,90 | € 27,69 |
| 4 | Famiglie di 4 componenti | € 0,97 | € 25,80 |
| 5 | Famiglie di 5 componenti | € 0,99 | € 25,14 |
| 6 | Famiglie di 6 o più componenti | € 1,02 | € 23,70 |
| UTENZE NON DOMESTICHE | | Euro/mq (Kc) | Euro/mq (Kd) |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,52 | € 4,55 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,44 | € 3,83 |
| 3 | Stabilimenti balneari | € 0,66 | € 5,80 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | € 0,34 | € 2,97 |
| 5 | Alberghi con ristorante | € 1,00 | € 8,00 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | € 0,70 | € 5,00 |
| 7 | Case di cura e riposo | € 0,89 | € 7,80 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | € 1,05 | € 9,26 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | € 0,63 | € 5,51 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | € 0,94 | € 8,24 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 1,02 | € 8,98 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,68 | € 6,85 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 0,91 | € 7,98 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | € 1,00 | € 8,00 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,67 | € 5,91 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 3,95 | € 38,50 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | € 3,00 | € 29,00 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 0,57 | € 5,00 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 1,10 | € 9,80 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | € 0,34 | € 3,00 |
| 21 | Discoteche, night club | € 1,75 | € 15,43 |
| 22 | AGRITURISMI | € 0,71 | € 1,11 |

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno, relativo al piano finanziario e alle tariffe TARI, invitando il responsabile finanziario a relazionare in merito. Il dott. Antonio Nicoletti illustra al consiglio i punti principali del piano finanziario, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del gettito complessivo della tassa sui rifiuti, che è pari a circa 170 mila euro, dando atto che in questo modo viene assicurata la copertura integrale del costo del servizio rifiuti, come previsto per legge. Interviene, autorizzato, il responsabile dell'area tecnica, il quale evidenzia che era stato predisposto un altro piano finanziario che, per la verità, comportava dei costi maggiori in quanto prevedeva, tra l'altro, un incremento orario dei dipendenti addetti al servizio rifiuti. Interviene il consigliere Errico, il quale sottolinea la difficoltà, per un'amministrazione insediata da pochi giorni, di modificare la condizione esistente e che anche in questo caso, si tratta di dover confermare una situazione di fatto esistente. In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco, dopo aver ribadito quanto detto nella discussione dei precedenti argomenti, e cioè che l'Amministrazione si impegnerà ad una nuova valutazione delle varie situazioni che necessitano di modifiche, invita il Consiglio a votare la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione iscritta al quarto punto all'ordine del giorno;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

REGISTRATE le manifestazioni di voto:

- presenti e votanti n. 09;
- favorevoli n. 06;
- astenuti: 03 (Errico, D'Amato e Barbato);
- contrari: nessuno;

E, dunque, con la maggioranza dei voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con la medesima votazione di cui sopra

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente



(Maria Teresa Scarpa)

Maria Teresa Scarpa



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

Emanuela Antuoni

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sul sito internet istituzionale <http://www.comune.gioi.sa.it>, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 27.06.2019



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

Emanuela Antuoni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge (134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, li 18.06.2019



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

Emanuela Antuoni